

**Decreto 17/05/2006 - Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell'Ambiente**  
**Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia**  
**mediante lo sfruttamento del sole**  
**(Gazzetta regionale 01/06/2006 n. 27)**

L'ASSESSORE PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Visto il libro bianco europeo, per la valorizzazione delle fonti d'energia rinnovabili;

Vista la legge 1 giugno 2002, n. 120, recante ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

Vista la ratifica della Russia del novembre 2004, con la quale il Protocollo di Kyoto è entrato in vigore in data 16 febbraio 2005, diventando vincolante per i paesi sottoscrittori;

Considerato che il Protocollo di Kyoto, tenuto conto delle decisioni dell'Unione europea, richiede all'Italia di conseguire nel periodo 2008/2012 una riduzione delle emissioni totali di CO<sub>2</sub> del 6,5% rispetto a quelle del 1990;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante attuazione della direttiva n. 96/92/CE e norme comuni per il mercato dell'energia elettrica e la conseguente riforma del settore di produzione dell'energia elettrica in Italia;

Visto l'obbligo introdotto dal suddetto decreto legislativo, secondo il quale, dal 2002, i produttori di energia dovranno produrre almeno il 2% del totale eccedente i 100GW da fonti alternative;

Visto il libro bianco italiano per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE con la delibera 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999, che prospetta una potenza elettrica installata in Italia crescente, progressivamente da 17.000 MW (1997) a 24.700 MW (2010);

Visto il P.O.R. Sicilia 2000/2006 che, nell'asse 1 - Risorse naturali, prevede d'incentivare lo sviluppo di produzione di energia alternativa;

Vista la misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2006/2006 relativa alla diversificazione della produzione energetica;

Visto il D.P.R. 12 aprile 1996 "Atto d'indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.C.M. 3 settembre 1999, che modifica gli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996;

Visto l'allegato B di detto D.P.R., così come modificato dal D.P.C.M. 3 settembre 1999, per il quale gli impianti fotovoltaici, indicati come "impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" sono sottoposti alla procedura di verifica, ai sensi dell'art. 10 del citato D.P.R., qualunque sia la loro potenza nominale;

Visto l'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, con il quale sono stati recepiti i principi e le disposizioni del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 della legge regionale n. 4/2003, con il quale si dispone, ai fini dell'istruttoria per il rilascio dei pareri di cui all'art. 91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, il versamento da parte del committente privato, in entrata al bilancio regionale, di una somma pari allo 0,1 per cento dell'importo del progetto di massima presentato;

Visto l'art. 13 della legge regionale n. 17/2004, con il quale si dispone, ai fini della valutazione di incidenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, il versamento da parte del committente privato, in entrata nel bilancio regionale, di una somma pari allo 0,2 per cento dell'importo del progetto di massima;

Viste le circolari 3 luglio 2003 e 11 aprile 2005 della Presidenza della Regione Sicilia, recanti direttive sulle iniziative finalizzate al risparmio di energia (art. 21, comma 2 della legge regionale n. 4/2003);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante il regolamento di attuazione della direttiva n. 92/43/CEE;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente del 3 aprile 2000, che riporta l'elenco dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, individuate ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE e n. 79/409/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2003, n. 120, che riporta il regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Visto il decreto 21 febbraio 2005 di quest'Assessorato, riportante l'elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale ricadenti nel territorio della Regione, individuati ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva n. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione delle proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di distribuzione e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 luglio 2005, che detta i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 24 ottobre 2005, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 6 febbraio 2006, che integra e modifica il decreto ministeriale 28 luglio 2005;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 14 settembre 2005, n. 188/05, in materia di modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianti fotovoltaici;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas 10 febbraio 2006, n. 28/06, relativa alle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 KW, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

Vista la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 24 febbraio 2006, n. 40/06, relativa alla modificazione ed integrazione della delibera n. 188/05 delle modalità per l'erogazione delle tariffe incentivanti degli impianto fotovoltaici;

Visto il proprio decreto del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio 2006, riportante i criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole;

Considerato che detto decreto è stato adottato nelle more dell'approvazione del piano energetico regionale, che fisserà tra l'altro le quote di produzione d'energia prodotta da diverse fonti, al fine di ottimizzare l'utilizzo del territorio, ed il cui scopo era quello di adottare, a tal fine, misure cautelative per quanto riguarda il rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni per gli impianti per lo sfruttamento dell'energia fotovoltaica;

Considerato che l'attuazione di tali misure cautelative avveniva mediante le direttive, i criteri e le modalità procedurali stabilite dagli allegati A, B, C, che del predetto decreto facevano parte integrante;

Ritenuto che, alla luce della normativa nazionale che regola la materia, successiva alla data di adozione e/o pubblicazione del decreto 14 novembre 2005, sia necessario adeguare alla stessa, modificandolo, il decreto assessoriale del 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 13 gennaio 2006;

Decreta:

#### Art. 1

Il presente decreto stabilisce le direttive, i criteri e le modalità procedurali, ai fini dell'emissione dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, nell'ambito del territorio siciliano.

#### Art. 2

Al solo fine dell'applicazione del presente decreto si riportano le definizioni, di cui ai seguenti commi:

1) sono definiti impianti solari fotovoltaici: gli impianti per la produzione diretta di energia elettrica mediante lo sfruttamento del sole, qualunque sia la loro potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, e costituiti da: insieme dei moduli solari fotovoltaici, intera rete dei cavidotti di collegamento, inverter, cabine d'impianto e di trasformazione, piste di servizio e di accesso all'impianto e tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta nella rete elettrica (grid-connected) o nel punto di connessione e smistamento alle singole utenze elettriche da essi alimentate (stand-alone), ivi comprese le strutture di vettoriamento della stessa;

2) sono definiti impianti solari termici a bassa temperatura gli impianti per la conversione diretta dell'energia solare in energia termica, destinata alla produzione di acqua calda ad una temperatura compresa tra i 50°C e i 120°C, costituiti dai moduli e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed utilizzo da parte delle utenze;

3) sono definiti impianti solari termici a media ed alta temperatura gli impianti per la produzione diretta di energia termica o per la produzione indiretta di energia elettrica tramite processo termodinamico, di qualsiasi potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa), costituiti da: insieme dei pannelli riflettenti in grado di concentrare l'energia della radiazione solare producendo il riscaldamento di un fluido che circola attraverso un impianto, intera rete delle tubazioni di collegamento, piste di servizio e di accesso all'impianto e da tutte le componenti e le infrastrutture necessarie alla loro installazione, manutenzione ed utilizzo dell'energia termica prodotta e/o immissione nel punto di connessione, di competenza del gestore, dell'energia prodotta, nella rete elettrica ivi comprese le strutture di vettoriamento delle stesse;

- 4) sono definiti impianti collegati alla rete o grid-connected: gli impianti connessi alla rete elettrica;
- 5) sono definiti impianti isolati o stand-alone: gli impianti non connessi alla rete elettrica;
- 6) sono definiti impianti retrofit:
- a) gli impianti di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, applicati a strutture esistenti senza modificare in maniera sostanziale forma e dimensioni delle stesse e nel rispetto delle norme di sicurezza e d'esercizio dell'impianto;
- b) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe anche le pensiline e le tettoie esistenti e/o di nuova costruzione a servizio di strutture, edifici e/o impianti tecnologici dotati di utenze elettriche già esistenti ed attive e/o di nuova realizzazione;
- c) sono considerati, altresì, appartenenti a questa classe gli impianti installati su strutture facilmente rimovibili, anche ricadenti in zone classificate verde agricolo, che non necessitano di fondazioni e che non modificano in maniera permanente l'assetto morfologico, geologico ed idrogeologico del sito d'installazione;
- 7) sono definiti impianti integrati: gli impianti, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, installati su edifici di nuova costruzione ovvero edifici esistenti oggetto di ristrutturazione, in cui i moduli fotovoltaici sono impiegati come componenti costruttivi, sostituendo componenti edilizi tradizionali altrimenti necessari;
- 8) sono definiti impianti sul suolo, gli impianti che necessitano di fondazioni ed occupano uno spazio non precedentemente occupato da superfici afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti e/o da costruire, di cui al comma 6, ivi comprese le pertinenze cementate e non cementate, afferenti a manufatti e/o impianti tecnologici esistenti, realizzate prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'impianto e quelle afferenti a manufatti e /o impianti tecnologici da costruire, previste nel progetto esecutivo degli stessi e compresi nella concessione edilizia o altra autorizzazione di natura urbanistica derivante dalla normativa vigente;
- 9) sono definite verde agricolo tutte le superfici al suolo con destinazione "E" nei piani regolatori e/o di fabbricazione e costruzione;
- 10) è definito impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, un impianto fotovoltaico e/o solare termico grid-connected, di qualsiasi potenza nominale, che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso. Sono compresi nella definizione del presente comma, gli impianti grid-connected di tipo retrofit, integrati, sul suolo di qualsiasi potenza nominale che non esercitano lo scambio sul posto e/o l'autoproduzione di cui ai commi 12, 13, 16 del presente articolo. Della medesima tipologia fanno parte gli impianti fotovoltaici e/o solari termici stand-alone, utilizzati per la fornitura di energia a singole utenze elettriche non autoproduttrici;
- 11) è definita energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, sia stand-alone che grid-connected, l'energia misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, resa disponibile alle utenze elettriche isolate e/o del soggetto responsabile e/o immessa nella rete elettrica;
- 12) è definito servizio di scambio sul posto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03, così come definito all'art. 1, lett. n, della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas n. 28/06 del 10 febbraio 2006, il servizio erogato dal gestore contraente, che consiste nell'operare un saldo annuo tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti fotovoltaici grid-connected con potenza nominale compresa tra 1 e 20 KW e l'energia elettrica prelevata dalla rete, con un unico punto di prelievo;
- 13) è definita cessione dell'energia elettrica in rete, l'immissione in rete dell'energia prodotta (misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata che può essere del tutto o in parte consumata dalle utenze del soggetto responsabile dell'impianto) dagli impianti grid-connected di potenza compresa

tra 1 e 20 kW, per i quali il soggetto responsabile non si avvalga del servizio di scambio sul posto, e dagli impianti grid-connected di potenza superiore a 20 ed inferiore ad 1 MW, qualunque sia il loro sito d'installazione;

14) è definito soggetto responsabile la persona fisica o giuridica, ivi inclusi i soggetti pubblici, responsabili degli impianti;

15) è definito titolare dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, così come definito al comma 10 del presente articolo, la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica da immettere direttamente ed interamente nella rete nazionale, senza che vi sia utilizzazione diretta da parte del responsabile dello stesso, qualunque sia il suo sito d'installazione;

16) è definito autoproduttore la persona fisica o giuridica responsabile dell'impianto fotovoltaico, che utilizza parte dell'energia elettrica prodotta per uso proprio (intendendo con ciò l'energia netta prodotta dall'impianto così come rilevata e certificabile dai dispositivi di misura UTF) ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

17) è definita autoproduzione l'energia elettrica da impianto fotovoltaico prodotta ed utilizzata con le modalità di cui ai precedenti commi 12, 13 e 16;

18) sono definite zone escluse: le aree individuate in allegato 1a in cui non è consentita l'installazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo;

19) sono definite zone sensibili: le aree individuate in allegato 1b in cui l'installazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutata con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria;

20) sono da considerarsi altre zone le porzioni del territorio regionale non rientranti nelle zone escluse di cui al comma 18 e nelle aree sensibili di cui al comma 19 del presente articolo;

21) sono definite emergenze vegetali isolate: le specie vegetali e gli habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE riscontrabili al di fuori delle zone escluse, nelle aree sensibili e/o all'interno delle altre zone.

### Art. 3

1. Prima della presentazione dei progetti per l'installazione di impianti solari, sia fotovoltaici che termici, sottoposti ad applicazione del presente decreto, potrà essere richiesta a questo Assessorato l'avvio di una procedura preliminare (Scoping), prevista dall'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, volta alla definizione delle informazioni e della documentazione da fornire per le successive valutazioni del progetto stesso; detta procedura dovrà avvenire in contraddittorio con il committente o l'autorità proponente che è anche soggetto responsabile così come definito dal comma 14 e/o titolare dell'impianto industriale non termico, così come definito dal comma 15 dell'art. 2.

2. L'espletamento della procedura di cui al precedente comma 1 non sostituisce, in nessun caso, quanto riportato agli artt. 4 e 5 del presente decreto, né rappresenta inizio della procedura di cui agli stessi.

3. L'inizio delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, ivi compresi i casi d'esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, avverrà con il deposito della documentazione prevista per ciascuna delle tipologie di impianti dagli stessi individuati e con i tempi e le modalità di cui agli articoli 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive

modifiche ed integrazioni, nonché della normativa vigente applicabile nei casi di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 5 del presente decreto.

#### Art. 4

1. I progetti di impianti non termici grid-connected per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10, D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato A del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.

2. Allo scopo di favorirne lo sviluppo, gli impianti di cui al comma 1 del presente articolo, non sottoposti all'applicazione di quanto previsto al comma 3 e ricompresi nelle seguenti tipologie:

a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 20 kW, in cui i soggetti responsabili, così come definiti al comma 14 dell'art. 2 del presente decreto, esercitino lo scambio sul posto e/o la cessione in rete dell'energia, configurati come retrofit, integrati e sul suolo;

b) impianti solari fotovoltaici di microgenerazione elettrica, con potenza nominale superiore a 20 e non superiore a 1000 kW, i cui soggetti responsabili attuino la cessione in rete dell'energia prodotta, configurati come retrofit e/o integrati e sul suolo;

c) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;

d) impianti solari termici a bassa temperatura sul suolo non ricadenti in zone sensibili; potranno essere esclusi dalla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, previa presentazione della documentazione di cui all'allegato B del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante; detta procedura d'esclusione si concluderà con l'emissione di provvedimento d'esclusione, ovvero - qualora le caratteristiche del progetto lo richiedessero, con la comunicazione di necessità di assoggettamento alle procedure di verifica. In carenza di riscontro, entro sessanta giorni dalla presentazione dall'istanza, rilevabile dal timbro d'ingresso al protocollo di questo Assessorato, l'esclusione sarà da ritenersi assentita con l'istituto del silenzio/assenso.

3. Qualora gli impianti di cui ai precedenti commi 1 e 2 ricadessero in zone sensibili gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.

4. I progetti di impianti stand-alone per la produzione di energia e di impianti vapore ed acqua calda, di qualsiasi potenza nominale e ricadenti in altre zone, sono sottoposti a procedura di verifica, ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica, ai sensi del comma 4 del citato art. 10, sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per l'espletamento di detta procedura, i soggetti responsabili e/o i titolari dell'impianto non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato D del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante. La mancanza di uno solo dei documenti richiesti comporterà il rigetto dell'istanza.

5. Agli impianti di cui al comma 4 non si applica la procedura d'esclusione di cui al comma 2.

6. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 4 ricadessero in zone sensibili, gli stessi andranno sottoposti alle procedure di cui all'allegato E del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.

#### Art. 5

1. Gli impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 4 del presente decreto, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni e i progetti di:

a) impianti solari fotovoltaici sul suolo, ricadenti in zone sensibili, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;

b) impianti solari termici a bassa, media e alta temperatura, sul suolo ricadenti in zone sensibili, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;

c) gli impianti solari termici a media ed alta temperatura sul suolo, che occupano una superficie maggiore di un ettaro;

d) gli impianti fotovoltaici sul suolo, sia stand-alone che grid-connected, che abbiano una potenza nominale superiore a 1.000 kW;

allo scopo di rendere possibile la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R.. Per l'espletamento di detta procedura, i titolari dell'impianto industriale non termico per la produzione di energia, vapore ed acqua calda dovranno presentare la documentazione di cui all'allegato F, parte prima del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.

2. Qualora gli impianti di cui al precedente comma 1 ricadessero in zone sensibili e per quelli indicati alle lett. a, b, c, d ricadenti in zone sensibili andranno sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato F, parte seconda, del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.

3. Nel caso di progetti rielaborati alla luce di pareri e/o osservazioni prodotte da questo Assessorato, da altre amministrazioni e/o soggetti competenti, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del D.P.R. 12 aprile 1996 detta rielaborazione deve essere comunicata a questo Assessorato, indicando i tempi necessari per la stessa. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per la procedura riprenderà a decorrere dal deposito del progetto modificato.

#### Art. 6

1. Gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, previa variante di destinazione d'uso. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, artt. 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, art. 14.

2. Le opere per la realizzazione degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda in quanto alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono considerate, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 10/91 e dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2000, di interesse pubblico e di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, per le quali trova applicazione nell'ambito della Regione siciliana l'art. 7 della legge regionale n. 65/81 e successive modifiche ed integrazioni, anche se non eseguite dai soggetti istituzionalmente competenti.

3. Le modifiche e i cambiamenti di destinazione d'uso, eventualmente richiesti dalle norme vigenti ed individuate nei commi 1 e 2 del presente articolo, delle aree destinate all'installazione di impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda potranno essere effettuati solo ad avvenuto rilascio del provvedimento di carattere ambientale previsto dal D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5 stessi o trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.

#### Art. 7

1. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del presente decreto, dovrà essere sottoposto a procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Per detti progetti, in sede di procedura di verifica sarà valutata l'opportunità della conclusione del procedimento con la sola procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Qualora in seguito all'ampliamento, gli impianti industriali non termici così potenziati ricadessero nel campo d'applicazione del comma 3 del precedente art. 4, per gli stessi si valuterà la necessità dell'attivazione delle procedure di cui al medesimo articolo.

3. Gli impianti industriali non termici di cui al comma 1 del presente articolo, che in sede di espletamento della procedura di verifica ricadano nel campo d'applicazione del comma 4 dell'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, sono sottoposti alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del citato D.P.R..

4. Qualsiasi ampliamento successivo degli impianti così come individuati dall'art. 5, comma 1, del presente decreto, è sottoposto alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Gli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 del presente articolo, che ricadono in zone sensibili sono sottoposti anche alle procedure di cui all'allegato C del presente decreto, che dello stesso fa parte integrante.

6. Agli ampliamenti degli impianti industriali non termici di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo non si applicano le procedure d'esclusione di cui all'art. 4, comma 3, del presente decreto.

7. Le caratteristiche degli ampliamenti, di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo, saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 8

1. Le limitazioni, le esclusioni e condizioni di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 del presente decreto si applicano anche a tutti i progetti per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non è ancora stato emesso il provvedimento finale di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, di cui agli artt. 4 e 5.

2. I progetti relativi agli impianti di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere integrati, ove necessario, con la documentazione richiesta dagli allegati, prima del rilascio del provvedimento finale, anche nel caso in cui sia stata in precedenza avanzata richiesta d'integrazioni da parte dell'ufficio preposto all'istruttoria di detti provvedimenti, ovvero sia avvenuta spontanea integrazione della documentazione da parte del committente e/o autorità proponente.

#### Art. 9

I titolari degli impianti autorizzati ai sensi degli artt. 5 e 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, secondo le modalità di cui agli artt. 4 e 5 del

presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, successivamente al rilascio degli stessi e secondo le scadenze previste dovranno presentare a questo Assessorato la documentazione di cui all'allegato G del presente decreto che dello stesso fa parte integrante, secondo la tipologia di opere cui fanno riferimento.

#### Art. 10

La data d'inizio lavori di realizzazione dei progetti oggetto di provvedimento, di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato ai sensi del presente decreto, ovvero a cui è stato rilasciato il provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, salvo validi e comprovati motivi ostativi, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, entro e non oltre mesi dodici dalla data di emissione degli stessi o dalla data in cui sono trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, che conclude la medesima con l'istituto del silenzio/assenso.

#### Art. 11

La data d'inizio lavori di realizzazione di progetti oggetto di provvedimento di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni già rilasciato, unitamente alla dichiarazione d'inizio attività (D.I.A.), ove richiesta, dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio di tale provvedimento, salvo validi e comprovati motivi ostativi, entro e non oltre mesi dodici dalla data di pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 12

I validi e comprovati motivi ostativi di cui ai precedenti articoli dovranno essere rappresentati con raccomandata con ricevuta di ritorno all'ufficio di questo Assessorato competente al rilascio dei provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni ovvero al rilascio del provvedimento di esclusione di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, entro e non oltre trenta giorni dalla data di scadenza, di cui agli artt. 10 e 11 del presente decreto. Trascorso infruttuosamente detto termine, in carenza di comunicazione di inizio dei lavori, si procederà d'ufficio all'emissione di apposito provvedimento di revoca.

#### Art. 13

Nelle more dell'istituzione del piano energetico regionale, per consentire l'aggiornamento del bollettino energia da fonti rinnovabili e la pianificazione d'allaccio alla rete, i provvedimenti di cui al D.P.R. 12 aprile 1996 ovvero il provvedimento di esclusione di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente decreto, relativi alla realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole, già rilasciati alla data di pubblicazione del presente decreto e/o quelli rilasciati ai sensi dello stesso, saranno trasmessi dall'ufficio competente di questo Assessorato al Gestore rete trasmissione nazionale (GRTN).

#### Art. 14

Il decreto n. 284 del 14 novembre 2005 è abrogato.

#### Art. 15

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, 17 maggio 2006.

CASCIO

### **Allegato 1-A**

#### DEFINIZIONE ZONE ESCLUSE

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone escluse in cui non è consentita l'istallazione degli impianti fotovoltaici e/o solari termici sul suolo, mentre è possibile l'istallazione d'impianti fotovoltaici di tipo retrofit e/o integrato considerati come ricadenti in zone sensibili, le aree di seguito elencate:

- 1) le aree di riserva integrale e generale (zone A e B) di parchi, oasi e riserve naturali;
- 2) le zone di protezione speciale ZPS ed i siti d'importanza comunitaria SIC che annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE.

La predetta norma non si applica nel caso d'impianti stand-alone con potenza nominale non superiore a 10 KW; gli stessi saranno trattati come impianti ricadenti in zone sensibili.

### **Allegato 1-B**

#### DEFINIZIONE ZONE SENSIBILI

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono definite zone sensibili: le aree di seguito elencate, in cui l'istallazione degli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipo sarà valutato con le procedure di cui alla normativa vigente per ciascuna categoria:

- 3) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
- 4) le zone IBA;
- 5) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;
- 6) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;
- 7) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze (entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC così come individuate al punto 8 del presente allegato;
- 8) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro;
- 9) le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

### **Allegato A**

#### DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE D'ISTANZA DI VERIFICA, EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER IMPIANTI GRID-CONNECTED RICADENTI IN ALTRE ZONE

Per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello 1/all. A del presente allegato, i soggetti responsabili dei progetti definitivi relativi agli impianti di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto e precisamente:

Impianti fotovoltaici Grid-connected

- a) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, configurati come retrofit, integrati e sul suolo, la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;

b) impianti solari termici a bassa temperatura configurati come retrofit e/o integrati;  
c) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1000 kW. Configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete;

d) impianti solari fotovoltaici con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW configurati come retrofit e/o integrati e configurati come impianti sul suolo e non ricadenti in zone sensibili la cui energia elettrica prodotta viene totalmente immessa nella rete elettrica, con un unico punto di connessione alla rete, ricadenti in zone ASI già istituite alla data di presentazione dell'istanza di procedura di verifica.

Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti atti:

I) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto responsabile dell'impianto e del tecnico abilitato progettista dello stesso, circa il rispetto delle normative vigenti nella progettazione e realizzazione dell'impianto;

II) certificazione del comune in cui ricade l'impianto, inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'installazione;

III) documentazione fotografica del sito d'installazione, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare l'impatto visivo dello stesso;

IV) copia dell'istanza di "ammissione alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto 6 febbraio 2006" redatta secondo lo schema di cui all'allegato A della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, prodotta al GRTN ed al Gestore della rete cui l'impianto è collegato;

V) copia della scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato A1 della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, allegata alla predetta istanza. o redatta nella medesima tipologia qualora il finanziamento ricada nei punti VI e VII del presente allegato, o in alternativa al punto IV;

VI) copia del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria di approvazione della graduatoria provvisoria, registrato dalla Corte dei conti, di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 1.17, delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal bando cui l'istanza avanzata dal soggetto responsabile fa riferimento;

VII) copia del provvedimento di concessione del contributo di cui alla misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006.

Per gli impianti di cui al punto C del presente allegato, oltre alla documentazione precedente, sarà necessario presentare:

a) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'installazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'installazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'installazione delle emergenze botaniche isolate, così come definite dal comma 21 dell'art. 2 del presente decreto e dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali non riconducibili alle precedenti per le quali è possibile l'espanto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattaccamento;

b) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento alla fauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'installazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli e dell'intero impianto;

- c) gli studi di cui ai commi l ed m devono riportare in allegato l'attestazione di veridicità dello studio resa dai singoli specialisti, che ne assumono in pieno la responsabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;
- d) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000 e 1:10.000 su C.T.R.;
- e) relazione tecnico descrittiva della viabilità esistente per il raggiungimento del sito ed eventuale necessità di procedere al suo adeguamento e/o alla costruzione di nuove strade per l'accesso e l'esercizio dell'impianto;
- f) relazione descrittiva delle fondazioni e/o delle modalità d'installazione utilizzate per l'installazione delle strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici;
- g) qualora per l'installazione delle stesse fossero necessarie fondazioni, relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'installazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati e carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;

Per gli impianti di cui al punto D, ricadenti in zona ASI:

- di tipo retrofit o integrato: oltre alla documentazione di cui ai punti da l a VII, autorizzazione all'installazione rilasciata dal consorzio ASI in cui ricadono;
- di tipo impianto sul suolo: oltre alla documentazione di cui ai punti da l a VII e da a) a h): autorizzazione all'installazione rilasciata dal Consorzio ASI in cui ricadono, comprendente anche l'assegnazione del lotto/i su cui ricadono.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto, ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

### **Modello 1/allegato A**

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMII 1 E 4, DEL PRESENTE DECRETO

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  
 Dipartimento territorio  
 Servizio 2 VAS-VIA  
 Via Ugo la Malfa n. 169 - Palermo

e, p.c. Al comune di .....  
 Alla Provincia regionale di .....

Alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di .....  
 All'Assessorato regionale dell'industria  
 Servizio 2  
 Via Ugo la Malfa - Palermo

Il/la sottoscritto/a ..... persona fisica  persona  
 giuridica  nato/a a ..... il  
 ..... residente a ..... in via  
 ..... CAP ..... comune  
 ..... prov. .... codice fiscale  
 ..... , eventuale partita I.V.A.  
 .....

Nella qualità di soggetto responsabile  titolare dell'impianto fotovoltaico  grid-connected  stand-alone  denominato .....  
....., di  
potenza nominale (o di massima, di picco o di targa) pari a ..... KW, ubicato nel sito  
di ..... comune di .....  
provincia di ..... ; configurato come retrofit   
integrato  sul suolo

Chiede

Che venga effettuata la procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dall'art. 91 della legge regionale n. 6/2001, ai sensi dell'art. 4, comma 1  comma 4 , del decreto n. .... del  
.....  
Allega a tal fine la documentazione di cui all'allegato A , allegato D  del decreto n.  
..... del .....

Dichiara altresì:

- 1) che l'impianto oggetto della presente istanza ricade  non ricade  in zone sensibili così come definite dal comma 26 dell'art. 2 del decreto .....
- 2) di avvalersi  non avvalersi  di quanto disposto dal decreto legislativo n. 196/03 relativo al trattamento dei dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva;
- 3) di essere a conoscenza che il suo nome e cognome e/o il nome della ditta di cui è legale rappresentante, dell'ente pubblico di cui è persona giuridica, unitamente al nome dell'impianto, alla sua potenza nominale e al sito d'installazione nel comune e nella provincia indicati nell'istanza, sarà inserito nei registri del servizio 2 VAS VIA relativi ai provvedimenti di cui all'art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ai quali è consentito l'accesso al pubblico, ai sensi dell'art. 1, comma 9, del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) di voler ricevere la corrispondenza relativa alla presente istanza presso l'indirizzo del soggetto responsabile/titolare dell'impianto: .....
- 5) di volersi  non volersi  avvalere di un referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria tecnica relativa all'impianto in oggetto, individuato nella persona di  
.....  
....., lì .....

Firma del soggetto responsabile/titolare dell'impianto  
.....

(Timbro nel caso di società, ditte, enti pubblici, e timbro del legale rappresentante che è o no anche soggetto responsabile/titolare dell'impianto)

### **Allegato B**

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE D'ISTANZA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VERIFICA, EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL PRESENTE DECRETO

Per accedere alla possibilità di esclusione dalla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, per gli impianti di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente decreto, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- a) istanza di esclusione, redatta secondo il modello 2/all. B, resa dal soggetto responsabile dell'impianto;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello 3/all. B, del soggetto responsabile dell'impianto riportante la configurazione quale soggetto autoproduttore per il soggetto responsabile e per l'impianto, di cui dichiara l'esatta potenza nominale, l'intento di attivare la procedura di scambio sul e/o la cessione dell'energia elettrica in rete;
- c) copia dell'istanza di "ammissione alle tariffe incentivanti previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005 e dal decreto 6 febbraio 2006" redatta secondo lo schema di cui all'allegato A della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, prodotta al GRTN ed al gestore della rete cui l'impianto è collegato; o in alternativa al punto c, i punti d - e:
- d) copia del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria di approvazione della graduatoria provvisoria, registrato dalla Corte dei conti, di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 1.17, delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal bando cui l'istanza avanzata dal soggetto responsabile fa riferimento;
- e) copia del provvedimento di concessione del contributo di cui alla misura 1.17 del P.O.R. Sicilia 2000/2006;
- f) certificazione del comune interessato, inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'installazione;
- g) copia della scheda tecnica dell'impianto di cui all'allegato A1 della delibera dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas n. 40/06 del 24 febbraio 2006, allegata alla predetta istanza o redatta nella medesima tipologia qualora il finanziamento ricada nei punti d - e del presente allegato;
- h) copia del progetto preliminare dell'impianto, anche su supporto informatico, con pacchetti Office o in formato Pdf;
- i) copia del computometrico estimativo anche su supporto informatico, con pacchetti Office o in formato Pdf.

Per le seguenti tipologie d'impianti, anch'esse ricomprese nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto:

- e) impianti solari fotovoltaici sul suolo, con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, i cui soggetti responsabili attuino la cessione in rete dell'energia prodotta;
  - f) impianti solari termici a bassa temperatura sul suolo non ricadenti in zone sensibili.
- In aggiunta alla precedente documentazione, dovrà essere presentato:
- h) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'installazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'installazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'installazione delle emergenze botaniche isolate, così come definite dal comma 21 dell'art. 2 del presente decreto e dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali non riconducibili alle precedenti per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattaccamento;
  - i) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento alla fauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'installazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli e dell'intero impianto;
  - j) gli studi di cui ai commi l) ed m) devono riportare in allegato l'attestazione di veridicità dello studio resa dai singoli specialisti, che ne assumono in pieno la responsabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto, ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

### Modello 2/allegato B

ISTANZA PER IL RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI VERIFICA EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 2, DEL PRESENTE DECRETO

All'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  
Dipartimento territorio  
Servizio 2 VAS-VIA  
Via Ugo la Malfa n. 169 - Palermo  
e, p.c. Al comune di .....  
Alla Provincia regionale di .....

Alla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di .....  
All'Assessorato regionale dell'industria  
Servizio 2  
Via Ugo la Malfa - Palermo

Il/la sottoscritto/a ..... persona fisica  persona  
giuridica  nato/a a ..... il  
..... residente a ..... in via  
..... CAP ..... comune  
..... prov. .... codice fiscale  
..... , eventuale partita I.V.A.

Nella qualità di soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico  solare termico bassa  
temperatura  grid-connected  denominato ..... ,  
di potenza nominale (o di massima, di picco o di targa) pari a ..... KW, ubicato nel  
sito di ..... comune di .....  
provincia di ..... ; configurato come retrofit   
integrato  sul suolo

Chiede

Che venga effettuata la procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e  
successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dall'art. 91 della legge regionale  
n. 6/2001, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. .... del

.....  
Allega a tal fine la documentazione per la corrispondente tipologia d'impianto di cui si  
chiede l'esclusione di cui all'allegato B, del decreto n. .... del

.....

Dichiara altresì:

- 1) che l'impianto oggetto della presente istanza ricade  non ricade  in zone sensibili  
così come definite dal comma 19 dell'art. 2 del decreto .....;
- 2) di voler ricevere la corrispondenza relativa alla presente istanza presso l'indirizzo del  
soggetto responsabile/titolare dell'impianto:..... ;

3) di volersi  non volersi  avvalere di un referente tecnico delegato a seguire l'istruttoria tecnica relativa all'impianto in oggetto, individuato nella persona di

.....  
....., lì .....

Firma del soggetto responsabile/titolare dell'impianto

.....

(Timbro nel caso di società, ditte, enti pubblici, e timbro del legale rappresentante che è o no anche soggetto responsabile/titolare dell'impianto)

Allegati:

.....  
.....

### Mod. 3/allegato B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RESA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI O SOLARI TERMICI A BASSA TEMPERATURA CON POTENZA NOMINALE O MASSIMA, O DI PICCO, O DI TARGA, NON INFERIORE A 1 E NON SUPERIORE A 1.000 KW DI TIPO GRID - CONNECTED

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... residente a .....  
..... in via ..... CAP .....  
..... comune ..... prov. ....  
codice fiscale ..... , eventuale partita IVA .....

Valendosi del disposto di cui agli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, responsabili delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l'uso di atto falso, come previsto dall'art. 76 del citato D.P.R.,

dichiara sotto la propria personale responsabilità:

1) di essere soggetto responsabile dell'impianto fotovoltaico grid-connected di tipo retrofit ..... o integrato ..... come definiti ai commi 6 e 7 dell'art. 2 del decreto ..... avente le caratteristiche di cui al comma 2, punti a..... b..... c..... d..... e....., dell'art. 4 del decreto ..... denominato .....

..... di potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a .....KW, ubicato nell'unico sito di ..... , comune di ..... CAP ..... (provincia di ..... ), in via ..... n. .... o località ..... con unico punto di connessione alla rete elettrica in uscita dal gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata;

2) che la documentazione allegata in copia all'istanza di esclusione è conforme all'originale;

3) che l'impianto sopra specificato non ricade nel campo d'applicazione del comma 3 dell'art. 4 del decreto ..... nè nelle caratteristiche di cui ai punti a, b, c, d del comma 1 dell'art. 5 del decreto .....

- 4) che il soggetto responsabile è in possesso dei requisiti di autoproduttore, così come definiti dal comma 16 dell'art. 2 del decreto .....
- 5) di avvalersi  non avvalersi  del servizio di scambio sul posto, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 387/03 e all'art. 1 lettera n della delibera dell'autorità dell'energia elettrica e del gas n. 28/06 del 10 febbraio 2006;
- 6) di avvalersi  non avvalersi  della cessione dell'energia elettrica in rete, così come definita dal comma 13 dell'art. 2 del decreto .....

Firma del soggetto responsabile/titolare dell'impianto

.....  
(Timbro nel caso di società, ditte, enti pubblici, e timbro del legale rappresentante che è o no anche soggetto responsabile/titolare dell'impianto)  
Allegato: fotocopia di documento d'identità non scaduto.

### **Allegato C**

PROCEDURE DA ADOTTARE PER GLI IMPIANTI GRID-CONNECTED DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO RICADENTI IN ZONE SENSIBILI, COSÌ COME INDIVIDUATE DAL COMMA 20 DELL'ART. 2 E DALL'ALLEGATO 1B DEL PRESENTE DECRETO

Gli impianti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 del presente decreto, ricadenti nelle zone sensibili, dovranno attivare, oltre alla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti procedure e/o corredare la documentazione di cui all'allegato A a seconda delle tipologie:

A - Gli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, sito d'installazione e potenza nominale, ricadenti nelle seguenti zone sensibili:

10) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;

11) le zone IBA;

12) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;

13) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;

14) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze (entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC così come individuate al punto 8 del presente allegato;

15) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro.

Dovranno attivare, unitamente alla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, allegando la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

B - Gli impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, sito d'installazione e potenza nominale, ricadenti nella seguente zona sensibile:

d) le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato A, con la seguente documentazione:

- copia dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Soprintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite, con l'istituto del silenzio-assenso, secondo quanto indicato nell'art. 46, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005. In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di verifica verrà esitato con parere negativo.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto, ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

## **Allegato D**

Impianti fotovoltaici stand-alone

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI ISTANZA DI VERIFICA, EX ART. 10 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER IMPIANTI STAND-ALONE RICADENTI IN ALTRE ZONE

Per la presentazione dell'istanza di procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo il modello 1/all. A del presente allegato, i soggetti responsabili dei progetti definitivi relativi agli impianti di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto e precisamente:

Impianti stand-alone

g) con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, configurati come retrofit e/o integrati;

h) con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW configurati come impianti sul suolo. Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato D del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, con i seguenti atti:

VI) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/200, del soggetto responsabile dell'impianto e del tecnico abilitato progettista dello stesso, il rispetto delle normative vigenti nella progettazione e realizzazione dell'impianto;

VII) certificazione del comune ove ricade l'impianto inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'installazione;

VIII) documentazione fotografica del sito d'installazione, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare l'impatto visivo dello stesso;

IX) relazione tecnica sulle modalità di connessione dell'utenza/ utenze e metodologia di accumulo dell'energia prodotta e successiva distribuzione all'utenza/utenze;

X) copia del decreto del dirigente generale dell'Assessorato regionale dell'industria di approvazione della graduatoria provvisoria, registrato dalla Corte dei conti, di cui al P.O.R. Sicilia 2000/2006 misura 1.17, delle istanze ammissibili alle agevolazioni previste dal bando cui l'istanza avanzata dal soggetto responsabile fa riferimento;

XI) copia del provvedimento di concessione del contributo di cui alla misura 1.17 del POR Sicilia 2000/2006.

Per gli impianti di cui al punto b del presente allegato, oltre alla documentazione precedente, sarà necessario presentare:

k) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'installazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'installazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da

tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'installazione delle emergenze botaniche isolate, così come definite dal comma 21 dell'art. 2 del presente decreto e dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali non riconducibili alle precedenti per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;

l) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento alla fauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'installazione e dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli e dell'intero impianto;

m) gli studi di cui ai commi l ed m devono riportare in allegato l'attestazione di veridicità dello studio resa dai singoli specialisti, che ne assumono in pieno la responsabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

n) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'installazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:25.000 e 1:10.000 su C.T.R.;

o) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:25.000 e 1:10.000 su C.T.R.;

p) relazione tecnico descrittiva della viabilità esistente per il raggiungimento del sito ed eventuale necessità di procedere al suo adeguamento e/o alla costruzione di nuove strade per l'accesso e l'esercizio dell'impianto;

q) relazione descrittiva delle fondazioni e/o delle modalità d'installazione utilizzate per l'installazione delle strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici;

r) qualora per l'installazione delle stesse fossero necessarie fondazioni, relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'installazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati e carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti.

Per i suddetti impianti ricadenti in zona ASI:

- di tipo retrofit o integrato: oltre alla documentazione di cui ai punti da l a VI, autorizzazione all'installazione rilasciata dal Consorzio ASI in cui ricadono;

- di tipo impianto sul suolo: oltre alla documentazione di cui ai punti da l a VI e da a) a h): autorizzazione all'installazione rilasciata dal Consorzio ASI in cui ricadono, comprendente anche l'assegnazione del lotto/i su cui ricadono.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto, ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

## **Allegato E**

**PROCEDURE DA ADOTTARE PER GLI IMPIANTI STAND-ALONE DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE DECRETO RICADENTI IN ZONE SENSIBILI, COSÌ COME INDIVIDUATE DAL COMMA 20 DELL'ART. 2 E DALL'ALLEGATO 1B DEL PRESENTE DECRETO**

Gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 4 del presente decreto, ricadenti nelle zone sensibili, dovranno attivare, oltre alla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti procedure e/o corredare la documentazione di cui all'allegato A a seconda delle tipologie:

A - Gli impianti fotovoltaici stand-alone con qualsiasi sito d'installazione e potenza nominale, ricadenti nelle seguenti zone sensibili:

16) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;

17) le zone IBA;

18) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;

19) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;

20) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze (entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC così come individuate al punto 8 del presente allegato;

21) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro.

Dovranno attivare, unitamente alla procedura di verifica ex art. 10 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, allegando la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

B - Gli impianti fotovoltaici stand-alone con sito d'installazione e potenza nominale, ricadenti nella seguente zona sensibile:

e) le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato A, con la seguente documentazione:

- copia autentica dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Soprintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite, con l'istituto del silenzio-assenso secondo quanto indicato nell'art. 46 commi 1 e 2 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di verifica verrà esitato con parere negativo.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

## **Allegato F**

### **Parte prima**

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, EX ART. 5 DEL D.P.R. 12 APRILE 1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, PER GLI IMPIANTI DI CUI AL COMMA 1 DELL'ART. 5 DEL PRESENTE DECRETO

Per l'attivazione della procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, i progetti definitivi di impianti di cui al comma 1 e quelli di cui ai successivi punti c e d, dell'art. 5 del presente decreto, pubblicizzati secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno contenere, oltre alla documentazione prevista

dall'allegato C del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni i seguenti elaborati:

1) computo metrico estimativo del progetto definitivo dell'impianto comprendente:

- insieme dei pannelli captanti;
- intera rete dei cavidotti di collegamento;
- piste di servizio e di accesso all'impianto;
- opere civili e di collegamento elettrico;

2) copia del titolo di avvenuto pagamento delle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge regionale 16 aprile 2003, calcolato sul predetto computo metrico, dal quale è escluso soltanto il costo degli espropri;

3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, del soggetto responsabile dell'impianto e del tecnico abilitato progettista dello stesso, circa il rispetto delle normative vigenti nella progettazione e realizzazione dell'impianto;

4) certificazione del comune in cui ricade l'impianto, inerente il regime vincolistico cui è assoggettato il sito d'installazione;

5) documentazione fotografica del sito d'installazione, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa, con fotosimulazione dell'aspetto definitivo dell'impianto, interessante tutti i punti di vista necessari a rilevare l'impatto visivo dello stesso;

6) carta dei vincoli inerente i siti interessati all'installazione degli impianti nella loro totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione) in scala 1:10.000 su C.T.R.;

7) lay-out dell'impianto nella sua totalità (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione); scala 1:10.000 su C.T.R.;

8) carta della viabilità esistente per il raggiungimento del sito, ed eventuali interventi di adeguamento e miglioramento anche in relazione alle esigenze di trasporto dei pannelli captanti con indicata la larghezza e la lunghezza in funzione del raggio di curvatura;

9) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità esistente;

10) carta della viabilità provvisoria da realizzare per il raggiungimento del sito;

11) relazione tecnico-descrittiva degli interventi da effettuare a carico della viabilità provvisoria;

12) relazione descrittiva delle fondazioni e/o delle modalità d'installazione utilizzate per l'installazione delle strutture a sostegno dei pannelli fotovoltaici;

13) qualora per l'installazione delle stesse fossero necessarie fondazioni, relazione geomorfologica ed idrogeologica concernente i siti interessati, che riporti il parere di tecnico abilitato circa la possibilità d'installazione dell'impianto e lo studio degli impatti dallo stesso provocati e carte geologiche (geomorfologiche, idrogeomorfologiche e eventuali aree di dissesto) in scala adeguata, che riportino anche la tipologia e lo stato di attività degli eventuali dissesti;

14) un accurato studio botanico delle essenze presenti nell'intero sito d'installazione dell'impianto (pannelli captanti, tubazioni di collegamento, cavidotti, eventuali cabine di trasformazione e recinzione), la descrizione del loro habitat e l'impatto provocato dall'installazione dell'impianto sulla vita vegetativa delle stesse. Detto studio firmato da tecnico competente (biologo, botanico o naturalista) dovrà escludere la presenza nel sito d'installazione delle emergenze botaniche isolate, così come definite dal comma 21 dell'art. 2 del presente decreto e dovrà anche riportare l'elenco delle specie vegetali non riconducibili alle precedenti per le quali è possibile l'espianto in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione e le presunte possibilità di successivo riattecchimento;

15) uno studio faunistico, firmato da tecnico competente, con particolare riferimento alla fauna selvatica e/o protetta, che individui gli eventuali impatti prodotti dall'installazione e

dall'esercizio degli impianti, anche e soprattutto in relazione alla dislocazione dei pannelli e dell'intero impianto;

16) gli studi di cui ai commi l ed m devono riportare in allegato l'attestazione di veridicità dello studio resa dai singoli specialisti, che ne assumono in pieno la responsabilità, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 27 dicembre 1988.

Per impianti ricadenti in zona ASI:

17) autorizzazione all'installazione rilasciata dal Consorzio ASI in cui ricadono, comprendente anche l'assegnazione del lotto/i su cui ricadono.

## **Allegato F**

### **Parte seconda**

PROCEDURE DA ADOTTARE PER GLI IMPIANTI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 2, DEL PRESENTE DECRETO RICADENTI IN ZONE SENSIBILI, COSI' COME INDIVIDUATE DAL COMMA 20 DELL'ART. 2E DALL'ALLEGATO 1B DEL PRESENTE DECRETO

Gli impianti di cui al comma 2 dell'art. 5 del presente decreto, ricadenti nelle zone sensibili, dovranno attivare, oltre alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale, ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, le seguenti procedure e/o corredare la documentazione di cui alla parte prima del presente allegato a seconda delle tipologie.

Gli impianti fotovoltaici e / solari termici di cui al comma 1, dell'art. 5 del presente decreto, ricadenti nelle seguenti zone sensibili:

22) le aree di protezione e di controllo (zone C e D) dei parchi, oasi e riserve naturali e le zone di rispetto delle stesse, individuate entro due chilometri dal loro perimetro;

23) le zone IBA;

24) le zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d'avifauna migratoria o protetta, e le aree immediatamente limitrofe alle stesse, entro il raggio di due chilometri dal loro perimetro;

25) le zone ricadenti entro due chilometri dal confine delle zone escluse, di cui ai punti 1 e 2 del presente allegato;

26) le aree industriali ed artigianali, esistenti e da istituire, ricadenti all'interno e/o nelle vicinanze ( entro due chilometri dal loro perimetro) di zone SIC così come individuate al punto 8 del presente allegato;

27) i siti d'importanza comunitaria (SIC) che non annettono tra i motivi di protezione specie vegetali ed habitat prioritari di cui agli allegati della direttiva n. 92/43/CEE, e le zone di rispetto degli stessi individuate entro due chilometri dal loro perimetro.

Dovranno attivare, unitamente alla procedura di giudizio di compatibilità ambientale ex art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni, la procedura di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/98, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, allegando la documentazione di cui all'allegato G del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003.

Gli impianti fotovoltaici e / solari termici di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente decreto, ricadenti nella seguente zona sensibile:

f) Le zone sottoposte a vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Dovranno integrare la documentazione di cui all'allegato A, con la seguente documentazione:

- copia dell'istanza di richiesta di nulla osta e/o parere della Soprintendenza competente per territorio, riportante il bollo d'ingresso ed il protocollo assegnato dalla stessa, che, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241, costituisce inizio del relativo provvedimento. Dette autorizzazioni si intendono acquisite con l'istituto del silenzio-

assenso, secondo quanto indicato nell'art. 46, commi 1 e 2, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

In presenza di parere negativo motivato, il provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale verrà esitato con parere negativo.

Per tutta la documentazione di cui è richiesta la trasmissione in copia sarà necessario produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità delle stesse all'originale, resa dal soggetto responsabile/titolare dell'impianto, ai sensi degli artt. 21, 38, e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando fotocopia di documento d'identità non scaduto.

## **Allegato G**

OBBLIGHI SUCCESSIVI AL RILASCIO DEI PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL D.P.R. 12 APRILE 1996:  
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

A - Impianti per i quali è stato rilasciato il provvedimento di esclusione dalle procedure di verifica ex art. 4, comma 2, del presente decreto, pena il decadimento dell'esclusione dagli adempimenti:

1) impianti grid-connected di tipo retrofit e/o integrato con potenza nominale non superiore a 20 kW, per i quali è previsto lo scambio sul posto dell'energia prodotta.

Entro sei mesi dal rilascio della procedura d'esclusione e prima dell'inizio dei lavori:

- comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. ove richiesta e durata presumibile degli stessi.

Durante la fase di cantiere:

- relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;

- comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.

Alla fine dei lavori, ad avvenuto collaudo, entro tre mesi dallo stesso:

- documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa;

- perizia giurata del tecnico abilitato progettista dell'impianto attestante la sottoscrizione del contratto di cui all'art. 3, comma 4, della delibera n. 28/06;

2) impianti grid-connected di tipo retrofit, integrati o sul suolo con potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, per i quali è prevista la cessione alla rete in regime di auto produzione dell'energia prodotta.

Entro sei mesi dal rilascio della procedura d'esclusione e prima dell'inizio dei lavori:

- comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. ove richiesta e durata presumibile degli stessi.

Durante la fase di cantiere:

- relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;

- comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.

Alla fine dei lavori, ad avvenuto collaudo, entro tre mesi dallo stesso:

- documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa;

- perizia giurata del tecnico abilitato progettista dell'impianto attestante le condizioni di utilizzo dell'impianto.

Nei primi cinque anni della vita dell'impianto, con cadenza annuale:

- perizia giurata resa da tecnico abilitato, che attesti che l'impianto in questione mantiene le caratteristiche dell'autoproduzione e quantifichi il rapporto tra la "energia prodotta ed utilizzata"  $E_{p,u}$  e la "energia prodotta"  $E_p$  in base annua, riferita all'anno precedente. Tale rapporto va calcolato sull'energia prodotta netta così come rilevata e certificabile dai dispositivi di misura UTF.;

3) impianti grid-connected e stand alone per i quali sia stato rilasciato il provvedimento di verifica ex art. 10, il nulla osta di valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.

357/97, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003 e il giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche ed integrazioni. Entro sei mesi dal rilascio della procedura d'esclusione e prima dell'inizio dei lavori:

- copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle eventuali prescrizioni di pareri e nulla osta rilasciati da tutti gli altri enti competenti, che dovranno essere prodotti in copia conforme all'originale;
- comunicazione dell'inizio dei lavori, D.I.A. e durata presumibile degli stessi.

Durante la fase di cantiere:

- relazione, almeno trimestrale, dello stato d'avanzamento dei lavori e della loro conduzione, con particolare riferimento ad eventuali varianti in corso d'opera;
- comunicazione della data presumibile di fine dei lavori, con congruo anticipo.

Alla fine dei lavori, ad avvenuto collaudo, entro tre mesi dallo stesso:

- documentazione fotografica delle opere realizzate, con allegata planimetria recante l'indicazione dei punti di ripresa;
- per gli impianti su suolo e/o verde agricolo ricadenti o meno in zone sensibili: perizia giurata di tecnico abilitato riguardante l'eventuale presenza di emergenze botaniche isolate, così come definite dal comma 21 dell'art. 2 del presente decreto, non rinvenute durante la fase di studio del sito d'impianto, delle specie vegetali non riconducibili alle precedenti e le modalità d'espianto adottate in fase di cantiere e il successivo reimpianto alla fine dello stesso, indicandone anche le modalità d'esecuzione utilizzate e le presunte possibilità di successivo riattaccamento.

Per tutti gli impianti:

- piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e di ripristino dei luoghi come ante operam, da sottoporre alle valutazioni del servizio V.I.A.. Dovrà essere trasmessa una relazione che dovrà contenere le indicazioni concernenti i seguenti argomenti;
- modalità di rimozione dei pannelli captanti e strutture aeree di sostegno: indicando l'utilizzo di apposite attrezzature per l'imbracatura e quindi lo smontaggio dei pannelli e dei sostegni ed il carico sui mezzi di trasporto;
- il trasporto dei materiali ai centri di recupero e/o riciclaggio;
- in detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori.

Per gli impianti sul suolo:

- modalità di demolizione delle basi ed eventuale rimozione dei cavidotti: la stessa dovrà avvenire mediante l'impianto di un escavatore con idonee attrezzature per la demolizione del cemento armato in fondazione almeno sino ad una profondità di m. 0,50 dal piano di campagna, per il carico dei materiali di risulta non riutilizzabili e la conseguente sistemazione su mezzi per il trasporto a discarica o centri di recupero. In detta relazione dovrà essere riportato il numero presunto di addetti da impiegare per l'esecuzione dei lavori;
- sistemazione dell'area come "ante operam": per gli impianti sul suolo dovrà essere previsto il costipamento del fondo degli scavi, il rinterro con i materiali riutilizzabili accatastati durante la fase precedente avendo cura di ridefinire il manto superficiale come previsto; si dovranno indicare le modalità di sistemazione dei terreni naturali avendo cura di proteggere con specifiche opere o mezzi le scarpate e curando la semina e/o il reimpianto di essenze vegetali autoctone;
- rimessa in pristino dei terreni interessati dall'occupazione temporanea dei mezzi d'opera o dal deposito provvisorio dei materiali di risulta o di quelli necessari alle varie lavorazioni;
- ripristino del regolare deflusso delle acque meteoriche;
- sistemazioni a verde indicando: la verifica dell'idoneità del terreno alla semina, le modalità di riporto di terra di coltivo al fine di raggiungere le quote definitive di progetto, le modalità di semina e/o di reimpianto di essenze vegetali autoctone;

- presumibile riutilizzazione dei cavidotti, prevedendo in caso contrario le modalità di dismissione e di ripristino dei luoghi, ove prescritto;
- computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi;
- polizza fidejussoria emessa a favore dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte dell'operatore dell'importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino ambientale, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi, pro quota ed interessi maturati. Le modalità di versamento di dette saranno individuate con successivo regolamento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.